ANNO 3. Torino, Giovedì 4 Aprile 1850. *Numero* 93

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	*Sem.*	*Anno*
In Torino, lire nuove	« 12	« 22	« 40
franco di posta nello Stato	« 13	« 24	« 44
franco di posta sino ai confini per l'Estero	« 14 50	« 27	« 50

Per un sol numero si paga centesimi 30 preso in Torino, e 35 per la posta.

L'OPINIONE

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI
In Torino, presso l'uffizio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed PRINCIPALI LIBRAI.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

TORINO 3 APRILE

RELAZIONE DEL SENATORE DEMARGHERITA
sulla prima legge Siccardi.

A toglierci da quell'ansia penosa, in che il lungo aspettare e voci malevole ci tenevano da qualche giorno intorno alle sorti della legge per l'abolizione del Foro Ecclesiastico e dell'Immunità locale, venne oggi distribuita la Relazione che in proposito ad essa, in nome della Commissione, faceva il Barone Demargherita. Lungo ed accurato lavoro, il quale, mentre per la sua estensione scusa il ritardo interposto finora alla discussione, antiviene pure ogni ragione che abbiano saputo finora addurre gli oppositori di tal legge. Espone essa in sul principio come il minor numero dei Commissari scostavasi dalla maggioranza in due essenzialissimi capi. Primieramente essi avvisavano che, dove anche lecito si reputasse alla civil potestà di decretare l'abolizione del contrastato privilegio, mai non dovrebbesi por mano ad una somigliante deliberazione senza prima tentar ogni mezzo per condurre il Capo Supremo della Chiesa a darvi il suo assenso. E siccome pensano non risultare finora nè del rifiuto assoluto del Pontefice di venire con noi a patti su questo particolare, nè che siasi per parte del nostro Governo entrato in trattative *ex professo* in proposito, così reputano già per questa ragione doversi respingere la proposta di legge. Secondariamente, essi credono, che, anche dissenziente il Supremo Gerarca, per quanto sia desiderabile per loro veder abolito il Foro e tolta via ogni immunità locale, per la sola ragione che tali prerogative trovinsi da lungo tratto di secoli dalla Chiesa possedute e siano state soggetto di più d'un concordato fra le due podestà liberamente conchiuso, non sia accettabile il progetto discorso.

Ma ben altro fu il sentire della maggioranza. — Essa pose in capo al suo ragionare una premessa, che giova credere non sarà da chicchessia contrastata « non esser cioè di vera e propriamente detta necessità l'impetrazione del pontificio assenso a potersi validamente operare l'ideata riforma, se tant'è che la civile autorità in sè abbia quanto basti di potere onde a sè richiamare, ed al principato riunire quanto spiccato ne venne per la seguita introduzione del privilegio del foro, e della locale immunità.

« Ed è ragione; perocchè, non potendosi concepire l'idea del diritto, ossia di legittima facoltà nell'uno, cui non risponda la necessità nell'altro di patirne l'esercizio, il far dipendere cotal esercizio dal concerto a prendersi fra loro tanto varrebbe quanto il negare l'esistenza del diritto, che in siffatta ipotesi non prima nato dir potrebbesi, che condotto fosse a conclusione il patto, nè d'altronde che dal patto medesimo il proprio essere pigliar potrebbe e la sua vigoria. »

Rimossa tale obbiezione, si fece ad investigare se operando così, non possa incoglierci la taccia di non aver operato inverso la S. Sede con quel prudente ed ossequioso riserbo che vuolsi in ogni occorrenza usare dai fedeli verso il supremo loro Pastore. « E « qui, avverte il relatore, niuno diasi a credere, es« servi stata discrepanza di opinione e di sentimento « tra l'una e l'altra frazione della Commissione, « mentre eravi in iscambio perfettissima armonia ed « unissona concordanza infra di loro. » La maggioranza quanto la minorità si mostrò compenetrata e del sentimento di quella riverenza illimitata, cui a giusto titolo riscuoter deve dai veri credenti chi in mano tiensi la potestà delle chiavi, e dell'utilità che verrebbe sempre dall'evitare ogni cozzo tra la Chiesa e lo Stato. Per giudicare pertanto se veramente tutto si fosse fatto per parte del Governo, onde avere l'assenso della S. Sede, ed anche per soddisfare al mandato ricevuto dagli uffizi, furono richieste spiegazioni ai Ministri intorno a tutte le trattative, praticate in proposito. « Rende la Commissione il dovuto omaggio di gratitudine al Ministero, prosegue il rapporto, il quale senza cercare di farsi schermo dello Statuto, che a vero dire nel solo caso di trattati, e non in quello di una legge da lui proposta, gli dà carico delle opportune comunicazioni al Parlamento, nulla pretermise, che in suo potere avesse, onde farla pienamente consapevole del vero stato delle cose attenentisi ai negoziati colla Santa Sede sul controverso argomento intrapresi.

« Non è a dirsi come diversa impressione fatto abbiano sull'animo delle due frazioni della Commissione queste officiose comunicazioni lor date dal Ministero intorno alle pratiche colla Corte romana intavolate fin dal finire del 47, state poscia nel 48 e nel 49 ad intervalli rinnovellate.

« Il minor numero non isbigottito dalla fermezza, con che la romana Sede fecesi a propugnare il privilegio del foro ecclesiastico nelle cause civili, e nei reati comuni, invocando a suo sostegno e decretali di Papi, e costituzioni di concilii, e leggi di principi, e concordati e possesso, e quant'altro più o meno le paresse condurre a raffermarne le basi, non si sfiducia perciò che quel linguaggio in altro ben più mite trasformarsi possa, dove, non dismesso il pensiero degli accordi, dai quali non alieno in cuor suo supponesi il Santo Padre, prosegua il ministero nella via, in cui entrò, ed in quella animosamente proceda.

« Non così la maggioranza della Commissione. Mal ella sapendo indursi a dare alle parole della Santa Sede un senso altro da quello che il loro suono esprime, non potè farsi capace, che, mentre con quanto hassi d'energia si fa opera di metter in sodo il contrastato privilegio, che vuolsi posare sopra così salde ed inconcusse basi da reggere ad ogni colpo che portar gli si voglia dal principato, consenta poi quella Sede a ricredersi nell'ulterior corso dei negoziati: se tant'è che a questi sia per calare: del che, se ben si guarda, non forniscono le fatte comunicazioni, in senso della stessa maggioranza, alcun dato, su cui far si possa ragionevole assegnamento.

« Concorrono oltracciò nel medesimo senso, per quanto ne pare alla maggioranza della Commissione, non poche, nè lievi considerazioni da non doversi pretermettere, e da tenersi per lo contrario nel debito conto.

« L'abolizione del foro ecclesiastico nelle cause civili e nei reati comuni, e quella dell'asilo vogliono essere piene ed intere. Son queste prerogative tai cose, che troppo ripugnano all'indole dei tempi ed alle idee universalmente ricevute, perchè possano più avanti sorreggersi, nè anche in parte: egli è necessità il mettere la falce alla radice della pianta: non può più oltre rimanerne vestigio, senza che sen risenta la pubblica opinione che il mondo più che mai presentemente governa, ed a cui è pur forza l'obbedire, se non vuolsi andar incontro a troppo gravi inconvenienti: nè vi sarebbe ragione di mantenere più oltre fra noi nè manco modificati e ristretti quei privilegi, che da assai tempo altrove, ed in quei paesi, che non men di noi di cattolicismo si pregiano, pienamente scomparvero.

« Or può egli sperarsi che la romana Sede, la quale anche al semplice modificarsi e ristrignersi di quelle prerogative appone condizioni non possibili ad accettarsi, perchè smisuratamente gravose, alla piena loro abolizione anche a miti condizioni sia per adattarsi?

« Il trattato fu messo fin dal finire del 47: dura così la pratica da oltre due anni; nè si potè venire a capo di alcun appagante accomodamento. È egli ragionevolmente sperabile, che, pigliata la pratica di accordo, si rompano gli indugi, e vengasi in brieve a tal risultamento, che alle respettive esigenze convenientemente satisfaccia?

« Son pertanto le cose, secondo che ne pare alla vostra Commissione, venute sin d'ora a tale da non potersi battere più oltre la via degli accomodamenti senza troppo grave discapito della cosa pubblica, che sollecitamente reclama la rintegrazione del principato nella pienezza dei suoi diritti.

« Quant'era perciò da principio cosa per ogni parte lodevole e conveniente il pigliar le mosse da un esperimento d'accordo colla Santa Sede nella dolce lusinga ch'ella, fatta a noi propizia dal tributatole omaggio, darebbe favorevole ascolto alle nostre preci, le quali ad altro per fine non miravano che ad ottenere il nostro pareggio agli altri popoli della cattolicità, altrettanto improvido sarebbe il calcar ora di bel nuovo quella via, che più di una volta ripigliata, mai non fu che a buon termine ci conducesse.

« Nè a rafforzare la maggioranza in quest'opinione poco valse la considerazione che non parvele di lieve peso, del non potersi giudicare ora dell'opportunità della legge di cui si ragiona a quel modo stesso che sarebbesene forse a caso vergine opinato.

« Se allora sarebbesi per avventura potuto dare ascolto a chi ancor propendesse pel temporeggiare, e miglior consiglio stimasse il ritentar la via degli accordi, contuttochè poca o niuna fosse la speranza di vederli più che in addietro riuscire a bene, al punto invece in cui siamo, il ritrarre il piede, mutare consiglio, tornare a quella via che si sperimentò a più riprese vana del tutto ed infruttuosa, non sarebbe ella cosa apertamente contraria alla dignità ed agli interessi del paese? La Maestà del Parlamento non sarebbe ella pur anco offesa e compromessa? — All'alto vostro senno, o Signori, s'aspetta il farne giudicio ».

Date queste spiegazioni intorno all'opportunità della legge, passa il relatore a considerare l'utilità di essa e la podestà di ordinarla.

« Dell'utilità della proposta legge, scrive egli, appena è che accada di far parola. Mira essa a ricondurre alla primitiva sua naturale interezza la sovranità del principato, che patì scemamento per lo divellere che sen fece una parte della giurisdizione, che n'è uno dei più esimii ed importanti attributi, sottraendone gli ecclesiastici convenuti nelle cause civili, od accusati di reati comuni, e per lo incaglio recatosi al cadere de' rei in mano alla giustizia per subire la debita punizione, resi sicuri contro l'inseguirli che facciano gli agenti della giustizia, dove in luogo sacro riesca loro di rifuggirsi.

« Ora s'egli è vero, come pur è verissimo, essere il supremo potere sociale, uno, individuo, ed indivisibile per sè e nella sua sostanza, avvegnachè esser ne possa l'esercizio fra più corpi ed individui convenientemente spartito in quella forma che la legge organica d'ogni Stato regola e definisce, fassi palese l'utile, che alla società da ogni canto ridonda, avente per iscopo di riunire quelle parti della sovranità, che mai non avrebbero dovuto esserne menomamente divelte e separate.

« Le poche parole che or venni dicendo onde comprovare l'utilità della proposta legge, come quella che non è ad altro rivolta, se non se a rifare intiera, ed in tutta la sua originaria pienezza quella suprema civil podestà, che trovavasi per lo addietro in una delle precipue sue prerogative, quella cioè concernente l'amministrazione della giustizia sì civile che criminale, scissa e dimezzata, basterebbero pur anco da sè sole, e senz'altra aggiunta a mettere in evidenza la podestà che hassi di ordinarla; dovendo il supremo civil potere avere in sè quanto basti senza bisogno di pigliarlo altronde, non tanto per esercitare in ogni occorrenza l'azione che gli è propria, ma per conservarsi intiero contro ogni attentato di scemamento, e per ricouquistare, ed a sè novellamente riunire quelle parti che siansene a più o men lungo andare staccate.

« Senza di che monca, imperfetta, incapace di afferrare il proprio scopo s'appaleserebbe la civile supremazia.

« Esaminata pertanto la cosa dal lato della civil podestà, dell'indole sua propria, degli elementi, che entrano a costituirla, degli attributi che le sono ingeniti e connaturali, dell'azione che libera aver debbe onde conseguire in ogni condizion di cose il fine a cui ella deve costantemente rivolgere le proprie mire, niuno è, nella cui mente sorger possa, meno poi mettervi radice, ragionevole dubbietà intorno al dritto, che ad ogni civile consorzio essenzialmente appartiene di rivocare a sè ogni particella di civil giurisdizione, che uscita fuori della propria sede, e comunque nel corso degli anni spostatasi, trovisi di presente in mano a chi, non più in nome del Sovrano, ma in modo da lui affatto indipendente facciasi ad esercitarla.

« A convincersi per altro di questo incontrastabile vero, che il perno costituisce della legge cadente in discussione, più forse giova il considerare la cosa dal lato della Chiesa, dimostrando non aver essa ragione nissuna di ingerirsi nell'esercizio della civil giurisdizione, nè anco per rispetto agli ecclesiastici, di quel che vi conferisca il risguardare la cosa stessa dal lato della civile autorità, con far vedere che nulla di ciò, che alle civili faccende attiensi, può andarne immune ed esente.

« E chi in fatti sarebbe oso di farsi sul serio banditore e mantenitore di una dottrina, che tanto alla ragione ed al buon senso ripugna, quanto quella sarebbe, per cui ad onta che la pace fra i cittadini, e la perfetta sicurezza delle persone e delle robe loro sia precipuo scopo dei civili consorzii, niegherebbesi tuttavia ai loro rettori la piena ed indistinta facoltà, ch'è al poter loro ed al fine che aver debbono di mira strettamente congiunta, di amministrare pronta ed incorrotta giustizia così nel civile come nel criminale, senza che od una classe qualsiasi di cittadini, od una frazione qualunque del territorio dello Stato venir possa al suo imperio sottratta?

« Per lo incontro, se dallo Stato alla Chiesa volgesi lo sguardo, incontrar puossi di leggieri chi, preoccupato dal fatto dell'ingerenza da tanti secoli presasi dalla Chiesa nel giudicare gli affari civili degli ecclesiastici, ed esercitare eziandio verso di loro la punitiva giustizia se colpevoli di delitti anche meramente comuni, sottraendo persino i laici all'azione della potestà secolare dove, dopo commesso il reato, rifuggiti siansi in luoghi ed edifizii sacri, e fortemente nella sua immaginazione colpito dal vedere quest'ordine di cose, non che mantenersi per sì lungo tempo fermo ed incolume, ma ottenere pur anco la sanzione dei papi nelle loro decretali, dei concili nei loro decreti, dei principi nelle loro costituzioni, e formar oggetto dei concordati fra le due potestà intervenuti, diasi alla fin fine a credere, e tenga anzi per indubitato, essere cotesta immischianza della Chiesa nella civile giurisdizione, se non di puro diritto divino, di tale almeno e sì grande autorità per la prisca sua origine e pel suggello impressovi a gara dall'una e dall'altra podestà, da poter appena schifare l'odiosa taccia di sacrilego chi ardisca oramai di farsene fermo e risoluto impugnatore.

« Cresce poi nei fautori della giurisdizione ecclesiastica estesa alle cose civili la persuasione, in che sono, di sostenere in ciò facendo la buona causa, in ragione dello zelo, nel suo principio lodevole, ma nelle sue conseguenze pernicioso, onde sono accesamente animati di avvantaggiarne la religione, stimando, senza addarsi dell'errore in che giacciono, dover essa tanto più venir in fiore e trionfare, quanto più si sforzano d'arricchirla di prerogative alla sua essenza onninamente straniere, dove invece la cosa tutto al rovescio succede; di nulla più crescendo la vera e santa nostra religione, che del ritirarsi ch'ella faccia verso la purezza e santità dei suoi primordi.

« Si è perciò contro somigliante dottrina, la quale, a malgrado del retto intendimento, ond'esser può guidato chi studiasi, e ad ogni modo s'ingegna di fiancheggiarla, non lascia di comparire erronea ad ognuno che all'esterna corteccia delle cose non fermisi ma in loro penetri e s'addentri, che giova lo impugnare le armi della ragione, e delle più venerande autorità, onde sgombrarsi la via all'asseguimento del vero, che ella combatte ed offusca.

« La Chiesa non può stendere il foro ecclesiastico anche alla decisione degli affari civili, ed alla punizione dei reati comuni che da cherici siansi perpetrati, salvo questa podestà ella se l'abbia per indole e natura sua propria, od alcun testo del dritto divino per lei addur si possa, che glielo attribuisca: nei quali casi cotal potestà sarebbe intangibile, nè noi per cosa al mondo c'indurremmo a volerla menomamente contrastare.

« Ma se nè per l'una, nè per l'altra delle additate vie la Chiesa dir puossi venuta in legittimo possesso di civil giurisdizione nelle cause degli ecclesiastici, o nelle accuse contro loro dirette per comuni reati, forza è ch'ella senza più ammetta dal suo canto, non esser, se non d'umana origine, la prerogativa in discorso, ond'ella si fregia, o siasele ella recata in mano tutto da sè, sciente e non contraddicente il principe, o per special concessione di questo siane stata investita.

« Nei quali due ultimi casi, essendosi di tanto sminuito il civil potere, di quanto l'ecclesiastica autorità s'accrebbe, nè potendo cotai spostamenti di potere aver durata se non fin quando chi del suo v'aggiunse quel tanto rivendica che ne perdette, non può non riputarsi di favor degna e da doversi accogliere la domanda, ch'or fa il principato, di rientrar in ciò che gli spetta, ridotta l'ecclesiastica potestà a quei confini, e per entro quella linea, che i limiti delle due podestà incommutabilmente segna e stabilisce ».

Qui il rapporto si fa a dimostrare come quella giurisdizione che alla Chiesa compete, per la natura ed il carattere stesso della medesima, voglia essere ben altro che civile. Donde è facile rilevare come la presente legge per nulla miri a scemare quei diritti che ad essa sono proprii per l'esercizio della sua giurisdizione tutta spirituale. Passa quindi ad osservare ampiamente e colla guida della storia come nessun argomento trovisi nelle Sacre Carte, il quale possa far credere di diritto divino quella giurisdizione civile, cui il Principato vuole ora a sè richiamare. L'aver noi questa parte svolta con tutta l'ampiezza, che il desiderio della buona riuscita della legge in questione potevaci suggerire, vogliamo ci dispensi dal riferire quanto scrive in proposito l'onorevole Relatore.

Ribattute adunque quelle ragioni che vogliónsi dedurre da decreti di Concilii e da Bolle di Papi, procede questi ad esaminare se si appongano al giusto gli oppositori della legge, quando invocano il lungo possesso del privilegio goduto dal Clero. « Grande invero (avverte egli) si è ne' più dei casi il valore del diuturno possesso che altri si abbia d'un dritto qualunque, e tale da tener luogo del miglior titolo, che sappiasi immaginare, e da respingere qualsiasi più gagliardo assalto contro di lui tentar si voglia.

« Ma, oltrechè per quanto sia il favore, di cui degna stimisi la longevità del possesso, del quale non è conosciuta e scoperta l'origine, per doversi ella supporre sul migliore e più valido titolo fondata, molto per ciò stesso ne scade quel possesso, la cui origine ben conta lasci alcun che a ridire sul di lei conto, per doversi ognora, secondo la nota regola, al primordio del titolo richiamare il posteriore evento, non mai con buon fondamento di ragione al possesso ricorresi dove di cosa si tratti che, essendo di sua natura inalienabile, tener si debbe per parità di ragione imprescrittibile.

« Or tal'è infallantemente la podestà di giudicare nelle cause così civili, come criminali, considerata come pur deve essere, qual parte integrante della supremazia politica, e da lei, nè per virtù di titolo, nè per vigor di possesso separabile.

« Fosse pur dunque stato pacifico quel possesso che dalla Chiesa s'invoca, quando invece non cessarono i Reali di Savoia di contrastarlo ogni volta che n'ebbero agio od opportunità, e per quanta sia la diuturnità di esso, non mai tanto egli varrà da recare impedimento al ritorno delle cose a quel primitivo stato da cui non avrebbero dovuto menomamente dilungarsi ».

Per quanto poi risguarda l'osservanza dei concordati, cui vanno così spesso invocando gli avversari, osserva egli: « Sacri per certo, inviolabili tener si debbono i trattati fra due o più nazioni intervenuti, per virtù dei quali, salva nell'interno di ciascuna di esse la suprema autorità col corredo di tutti i diritti che ne sono i necessari elementi, si dà norma a seconda dei rispettivi interessi alle esterne relazioni che corrono fra di esse.

« Ma ben altro che quella dei trattati intervenuti fra nazione e nazione si è la ragione dei concordati in quanto essi riflettono il privilegio del foro ecclesiastico.

« Non tanto che questa specie di concordati lascino salva ed intera la podestà del principato nell'interno del paese, hanno essi per proprio scopo, e per naturale loro effetto di trasferire dall'autorità secolare all'ecclesiastica una parte del potere supremo che a quella essenzialmente appartiene, tanto da lei togliendo quanto all'altra s'aggiunge.

« Or se patti di tal natura tanto d'efficacia aver possano da opporre valido ed insormontabile ostacolo al ritorno delle cose al primitivo e naturale loro essere; se per avere i Reali di Savoia cercato mercè dei successivi concordati, colla Santa Sede conchiusi, di ridurre entro i più stretti cancelli possibili un privilegio che senza verace utilità della Chiesa (sviandola il suo esercizio dal più accurato adempimento della missione che le è propria) scema il civil potere, e lo rende manchevole ed imperfetto, sia venuto meno in loro il diritto di essere alla perfine nei primieri loro diritti rintegrati, ognun sel vede. »

Del resto lo Statuto nostro non è già per sè stesso troppo eloquente nel richiamare che venga tolto pel principio d'eguaglianza ogni privilegio di casta, e nello stabilire che la giustizia debba emanare dal Re e per via di giudici inamovibili? Se dunque, dice la relazione, vuolsi che lo Statuto non rimanga lettera morta, egli è pur forza che diasi bando ad ogni privilegio di foro qual egli siasi. Però, ad antivenire le ragioni di quelli che citano le giurisdizioni speciali pel commercio e per le persone da guerra, giova intendersi e intorno all'eguaglianza che vuolsi nell'amministrazione della giustizia e intorno alla natura di queste stesse giurisdizioni speciali.

Giova distinguere un privilegio di casta da una specialità che ogni sana legislazione, per la più retta conoscenza del vero, fa di alcune materie, per cui vogliónsi peculiari cognizioni. Come nessuno cercherà mai distrarre dal Clero quelle cause che la ecclesiastica disciplina risguardano, così è conveniente e logico che quanto si riferisce alla disciplina militare ed alla materia commerciale, da persone speciali sia trattato. Oltrechè poi stanno anche le ragioni d'utilità per i cittadini che dal foro ecclesiastico vogliónsi richiamare ai loro giudici naturali; dacchè nei tribunali civili andarono sempre introducendosi quei miglioramenti e quelle guarentigie che l'umanità e la giustizia esigevano, mentre quelli clericali durano tuttora come ai tempi dell'evo medio.

Se non che l'art. primo dello Statuto dichiarando sola religione dello Stato quella cattolica, molte timorate coscienze stanno titubanti sulla possibilità dal lato del Governo del Re di proporre e da quello del Parlamento di sancire una legge per cui si tolgano quelle immunità ecclesiastiche, che guarentite dalle leggi della chiesa sotto la comminazione di gravi censure in odio dei loro violatori, non potrebbero dai fedeli venir trasgredite senza incorrere nei minacciati castighi. A questo proposito il Relatore fa considerare:

« Dal dichiararsi nell'articolo primo dello Statuto la religione cattolica sola religione dello Stato, non procede inevitabile il supposto corollario, che tutte le leggi della Chiesa nella successione dei tempi promulgate, quante e quali elle siano, debbano essere indistintamente osservate, anche quai leggi dello Stato, nè nulla da questo si possa oramai in contrario statuire senza incorrere nelle pene da quelle stesse leggi ai loro trasgressori inflitte.

« Il vero, il certo si è che per quanto largamente s'intenda la forza e l'efficacia della mentovata dichiarazione posta in capo allo Statuto che ci governa, e di cui sarebbe qui fuor di luogo l'esaminar per minuto la natura e determinarne i particolari effetti, mai non potrà tant'oltre protrarsi da far considerare come non capevoli di riforma od abrogazione col concorso dei poteri dello Stato quelle fra le ecclesiastiche leggi, per cui siasi dallo Stato medesimo divelta e nella Chiesa trasferita una parte qualunque di quelle attribuzioni che alla civile supremazia appartengono, e ne sono parte essenziale ed integrante.

« Or essendosi colle cose superiormente dette più che a sufficienza stabilito come principio inconcusso e da non potersi seriamente contrastare, che al Principato ed a lui solo si appartiene, non alla Chiesa il giudicare nelle cause civili dei Cittadini, sieno essi ecclesiastici o secolari, ed il sottoporli promiscuamente se colpevoli di comuni reati alle pene dalle leggi inflitte, retta ed ovvia ne sorge la deduzione del potersi come prima dello Statuto, così pure dopo dichiarata con esso la religione Cattolica sola religione dello Stato, dalla civile autorità a sè ritrarre quella parte di civil podestà stata da assai tempo per la Chiesa occupata sotto il titolo di Privilegio del Foro, nè potersi dare all'articolo primo dello Statuto tale interpretazione, che venga a cozzare coll'esercizio di un tal diritto non potuto abdicarsi dalla civil società, o tacitamente il facesse, od espressamente.

« E chi mai potrebbe farsi agevolmente capace del doversi così ampiamente intendere l'articolo primo dello Statuto da tenersi per esso imposte allo Stato tutte indistintamente le leggi di tempo in tempo dalla Chiesa sotto qualsiasi forma promulgate, e quelle persino da cui trovisi il supremo civil potere danneggiato e ristretto?

« Niuno s'intende avere tacitamente operato ciò che scopertamente non farebbe, nè far potrebbe.

« Come dunque non sarebbesi potuto con un espresso articolo dello Statuto derogare a qualsiasi menoma particella della civile sovranità, così non può in tal senso interpretarsi il primo de' suoi articoli nel dichiarare che fece la religion Cattolica sola religione dello Stato.

« Per quello poi che spetta al timore, onde taluno sentasi per avventura colpito di cader nelle ecclesiastiche censure colle quali veggansi communite le immunità ch'or trattasi di abolire, gli è questo un argomento, che dove alla lettera si prendesse, e si menasse buono a chi l'affaccia, proverebbe troppo, e conseguentemente nulla logicamente proverebbe.

« Ammesso in fatti una volta, e come cosa inconcusso prestabilito, che fatta dalla Chiesa una legge, la quale alle sue relazioni collo Stato ragguardi, e tal legge con gravi censure communita onde farne più sicura nei fedeli l'osservanza, nulla più possa in contrario dallo Stato ordinarsi senza esporre i Cittadini al pericolo di essere da quelle censure colpiti, abbandonata dir dovrebbesi alla Chiesa ed al volere di lei la civile sovranità dello Stato.

« Il che non potendosi a patto nissuno concedere, forza è il dire, non avere le censure della Chiesa poste a fianco delle sue ordinazioni, onde tutelarne l'osservanza, maggior vigore delle ordinazioni stesse; non nascere perciò da quelle valido impedimento all'usarsi dalla civil podestà quei diritti che le appartengono onde far salva, ed illesa serbare la propria autorità: mal potrebbe concepirsi l'idea di un legittimo potere, qual ch'egli siasi, scompagnato dalla facoltà di conservarlo e difenderlo da ogni esteriore attacco, che contro di lui ed a suo danno dirigasi. »

Le fin qui esposte ragioni possono valere ugualmente per quanto risguarda l'abolizione dell'immunità locale, per cui non possono più campeggiare oggidì quegli argomenti, ond'era essa stata suggerita al legislatore ne'tempi andati.

Passando quindi alla disamina particolare degli articoli che compongono questa legge, la Commissione nulla trova a ridire nè in quanto alla loro forma, nè in quanto alle disposizioni che recano. Venendo quindi alla conclusione, essa « non può ch'essere, soggiunge, come femmo intendere sul bel principio, alla proposta legge favorevole, siccome quella che altro alla perfine non è se non pretta e semplice attuazione dello Statuto, in uno dei suoi punti cardinali, e che, se dall'un canto ritoglie alla Chiesa un potere che non le è naturale ed ingenito, ma del tutto accessorio ed avventizio, ciò non fa se non allo scopo di rintegrare lo Stato nell'esercizio di un diritto, che non può andarne disgiunto senza troppo grave ferita all' intima essenza del principato.

« Egli è perciò che la vostra Commissione, ossia (giova qui di bel nuovo ripeterlo) la sua maggioranza, nel dichiarare che fa di avere sott'occhio, per comunicazione che d'ordine vostro le venne fatta, tutte le petizioni che sonosi al Senato presentate tanto in favore, quanto in oppugnazione della legge che sta per dibattersi, ve ne propone per organo mio il pieno ed intiero accoglimento, qual essa venne dall'altra Camera adottata. »

« Non può la Commissione, aggiunge poco appresso il rapporto, acconciarsi all'idea, che cerca ora d'insinuarsi, e farsi prevalere, che da cosa ben fatta nascer possano tristi e disastrose conseguenze: da quel ch'è buono in sè e giusto niuno de' ripromettersi altro che bene.

« Duole per certo, non è da niegarsi, e duole assai alla Commissione il doversi porre in contraddizione coi venerevoli Prelati, ai quali è con sommo profitto della Chiesa e dello Stato commesso il governo spirituale delle diverse diocesi del Regno, e verso cui ella non cessa di professare il più profondo ossequio e la più illimitata divozione.

« Non lascia però la Commissione stessa di nutrire lusinghiera fiducia che se l'episcopato in corpo stima dover suo il far argine per quanto sta in lui ad ogni scemamento di quelle prerogative, delle quali, qual che ne sia l'origine, trovasi ella nel diuturno possesso, e dalla diuturnità di questo, prendono, se non altro, colore, ed apparenza di legittimità, all'adempimento di un dovere, da cui tengasi egli coscienziosamente legato, pago terrassi. »

E qui noi facciam punto al trasunto che cercammo di dare più esatto che la ristrettezza delle nostre colonne ci consentisse, non senza vivo rincrescimento però di dover intralasciare molte considerazioni che il Relatore va in questo suo lavoro, inusitatamente lungo, facendo con quella larghezza di vedute e gravità di giudizio, che sono a lui così famigliari. Noi crediamo che l'ampiezza di questa relazione gioverà a raccorciare di molto, avendo prevenute le opposizioni, la discussione e così a far cessare più presto quell'agitazione che i paurosi ed i reazionari cercano in ogni maniera di eccitare.

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI, 31 *marzo*. I giornali e le corrispondenze di Parigi non recano alcuna notizia politica. La polemica loro si raggira esclusivamente sulla massione di Larochejacquelein e la risposta di Lamartine, e sulla legge contro la stampa. Domani, la Commissione che dee esaminare quest' ultima lettera conferirà coi redattori dei giornali che dai dipartimenti si recarono a Parigi per tutelare i propri interessi. I legittimisti si raunarono ieri, via di Rivoli, per deliberare intorno alla mozione del rappresentante del Morbihan, e tutti furono d'accordo che era improvvida ed illegale. Due soli sorsero a difenderne il principio.

La *Patrie* pubblica oggi un articolo, intitolato *I Burgravi*, nel quale rompe apertamente coi capi della maggioranza, Thiers, Molé, Berryer, Montalembert chiamati da Bengot, con quel nome il quale, secondo la *Patrie*, è un ritratto, un' epigramma ed una lezione. Quell' articolo sembra un riflesso delle opinioni dell' Eliseo.

GERMANIA

Il trattato di Monaco del 17 febbraio fu presentato ultimamente alla Camera del Wurtemberg, dopo la Dieta venne prorogata fino al 25 aprile.

Anche le Camere Badesi vennero prorogate fino al 27 di marzo. Mentre si dava comunicazione di questo decreto, si presentò alla seconda Camera la domanda delle indennità richieste dalla Prussia per le spese di guerra. La somma che si domanda ascende a 2 milioni di talleri, cioè 7,500,000 franchi all'incirca. L'assemblea ascoltò la lettura di questa comunicazione con un profondo scoraggiamento.

FRANCOFORTE, 28 *marzo*. Il parlamento di Erfurt non eccita nel mezzodì della Germania grande entusiasmo. Non si ha bastante fiducia nella costanza della Prussia, e si teme che ella non abbia a resistere alle rimostranze diplomatiche o alle minaccie di guerra che le venissero fatte. A questo proposito si osserva, il signor Radowitz essere stato il solo a prendere impegno formale, mentre i ministri si tennero sulla riserva.

La Borsa è intimidita: gli affari se ne risentono, pure l'industria non ha per anco molto sofferto.

Oggi parte delle truppe prussiane che sono di guarnigione in città partirono precipitosamente alla volta di Erfurt. Non si sa quale motivo abbia inspirato quest'ordine che riesci tanto più strano, conoscendosi l'insistenza con cui la Prussia suol mantenere in Francoforte una guarnigione pari di numero a quelle che vi hanno gli austriaci.

PRUSSIA

Il *Monitore Toscano* pubblica un prospetto statistico sulla situazione politica della Germania. Rilevasi da esso che la popolazione totale della Germania al cominciare del 1848 ascendeva a 41 milioni e 200 mila abitanti. A questa cifra devesi aggiungerne un' altra di 3 milioni e 360m per l'accessione delle provincie germaniche che prima non facevano parte della confederazione.

Il totale quindi della popolazione della Germania è attualmente di 44 milioni e 500 mila anime, di questo numero 12 milioni 910 mila appartengono all' Austria e agli altri Stati che non hanno nè aderito all' alleanza del 26 maggio, nè stretta altra unione dopo di questa; 8 milioni ed 80 mila costituiscono la popolazione degli stati che sottoscrissero al trattato del 27 febbraio, ossia la Baviera, il Wurtemberg e la Sassonia: un milione e 760 mila anime appartengono all' Annover che trovasi in un stato di isolamento; finalmente 21 milioni e 810 mila anime formano la popolazione dello stato federale rappresentata dal parlamento di Erfurt.

ERFURT, 27 *marzo*. Il signor di Camphausen è stato incaricato di presentare un progetto per l'adozione in massa della costituzione: probabilmente egli verrà nominato relatore presso la camera.

L'adozione in massa della costituzione pare ormai cosa certa. Nel comitato della camera degli stati un solo vi si oppose: e il signor Carlowitz combattè le sue ragioni a nome del consiglio di amministrazione.

Il signor Enrico di Gagern scrisse da Darmstadt essersi già fatte le elezioni nell'Assia Granducale e che il concorso degli elettori, specialmente nel mezzodì fu piuttosto soddisfacente

SPAGNA

L'*Heraldo*, trattando la questione che comincia a preoccupar molto i Madrileni, di legare questa capitale ad uno dei porti del Mediterraneo per mezzo di una strada ferrata, si pronuncia per il porto di Alicante, come quello che presenta maggiori vantaggi sotto il rapporto dell'economia e dei prodotti. Bisognerebbe unir questa strada a quella, anche di ferro, che da Madrid tende ad Aranjuez e che tra poco sarà finita.

Questo giornale calcola approssimativamente la spesa totale della strada da Madrid ad Alicante a 152,000,000 reali, ed i prodotti, fatta deduzione della spesa di attivazione a 50,000,000 reali all'anno.

Il *Clamor Publico* del 26 ci dà notizia, senza però guarentirla, che il marchese Pidal ha date le sue demissioni da ministro degli affari esteri.

Una corrispondenza particolare del giorno posteriore conferma la notizia ed aggiunge che la dimissione è stata accettata; quindi una probabile modificazione del gabinetto. Tuttavia, alcuni altri giornali smentiscono questa notizia e l'attribuiscono a malevolenza dei partiti.

— Il *Popular* annunzia che le entrate del Tesoro si sono elevate, per il mese di febbraio, a 108 milioni di reali. Non ne conosciamo, dice l'*Heraldo*, la cifra esatta; ma possiamo assicurare che la è ragguardevole. Il pubblico non tarderà ad esserne informato dagli stati mensili che il Governo fa stampare.

— Alcuni giornali, il *Clamor Publico*, la *Patria*, e l'*Observador*, avendo fatto osservazioni sconvenevoli, in senso ostile al Ministero sul ritorno del P. Fulgenzio, sono stati citati in giudizio.

STATI ITALIANI

NAPOLI

Il vapore *Capri* giunto a Genova ieri reca che le voci correnti a Napoli collimano tutte nel rappresentare come certa una formale protesta inglese.

– Una lettera della madre d'uno fra i detenuti politici conferma la notizia della visita fatta da un *alto* personaggio inglese nelle carceri in cui sono custoditi.

STATI ROMANI

Scrivono il 27 da Roma al *Corriere Mercantile*: « Anche quelli che stanno preparando i palazzi pel ritorno del Papa ne ridono e sono persuasi di preparare una mistificazione. Coloro che non possono essere arrestati sotto alcun pretesto ma che non garbano o ai francesi o ai preti o ai birri, la triade che ci governa vengono tanto vessati che debbeno andarsene. Tra questi va noverato il Perretti proprietario del famoso pappagallo fazioso, demagogo, repubblicano, il cui arresto è una delle maggiori glorie della spedizione francese a Roma. Quanto al buon cuore e alle paterne viscere del restaurato governo clericale, che noi Romani abbiamo il torto di non amare, vi basti di saper questa. Il sopraintendente delle carceri ha dato avviso al cardinale Della Genga che l'affollamento di tanta gente nelle carceri minacciava seriamente lo sviluppo di qualche tifo e che bisognerebbe convertire in carceri altri locali. A ciò il piissimo cardinale ha risposto con grande semplicità: *non ci sono le sepolture!*

— Lettera di Civitavecchia dà per positiva la consolante notizia della fuga di monsignor Gazola, condannato all'ergastolo dalla vendetta pretesca: ei si sarebbe sotratto dal castello di S. Angelo in uniforme francese.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 3 APRILE. — *Presidente il car.* PINELLI

Si apre la seduta alle ore 1 e 1/4 colla lettura del processo verbale, della tornata di ieri non che del sunto di petizioni.

Sopra proposta del deputato *Chiò* è accordata l'urgenza per la petizione 2471.

Il presidente dà lettura di una lettera del dep. Bianchetti il quale chiede le sue demissioni. La Camera gli accorda invece un congedo di due mesi.

Il verbale è approvato.

Relazioni di Commissioni.

Il dep. *Ricci Vincenzo* depone il rapporto sul bilancio dell' Azienda Generale di Marina.

Verificazioni di poteri.

Il dep. *Novelli* sale alla tribuna per riferire sulla elezione del collegio elettorale di Alassio. La Camera approva le conclusioni della Commissione confermando la elezione dell' avv. Fruttuoso Biancheri.

Continuazione della discussione sul progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici per la riorganizzazione del sistema stradale della Sardegna.

Il dep. *Santa Rosa* Relatore, presenta a nome della Commissione un emendamento, in forza del quale le linee stradali, dichiarate Regie coll'art. 3, verrebbero portate al numero di 8 coll'aggiunta delle due seguenti, cioè: 7. Da Ozieri verso Terranova sino all' incontro della linea che sarà determinata da Serri a Terranuova; —8. Da Monasti a Serri.

Queste due linee accettate dal Ministro vengono l' una dopo l'altra sottoposte a votazione e dalla Camera approvate.

Il dep. *Bartolommei* propone l'aggiunta di una 9.a linea a vantaggio specialmente della provincia di Gallura della quale espone le molte risorse commerciali e demaniali.

Il Ministro dei Lavori publici. Riconosco molta importanza alla linea proposta dal dep. Bartolommei. Non credo però che dessa sia tanta da doversi ammetterla nel numero delle linee stradali regie. Altra delle strade già dichiarate reali corre non lontana dalla provincia di Gallura. Ad essa non riescirà soverchiamente gravosa la spesa necessaria per costrurre la strada di cui avrà d'uopo. Il governo ha riconosciuto la convenienza di venire in aiuto della Sardegna coll'assumere a carico dello Stato le principali linee stradali; ma non può nè vuole fare a sue spese tutte le strade di cui l'isola abbisogna; mi oppongo perciò all'aggiunta proposta dal dep. Bartolomei.

Il Relatore *Santa Rosa* conviene nell'opinione espressa dal Ministro; accorda la importanza secondaria della linea proposta, e dice meritare essa di essere preferita pel sussidio erariale contemplato nel progetto di legge, non però di essere classificata fra le strade regie.

I deputati *Spano* e *Cossu* appoggiano la proposta *Bartolommei*.

Il dep. *Rosellini* osserva che il Ministero proponeva in origine che si dichiarassero regi e quindi si ritenessero ad esclusivo carico dello Stato circa 275/m kilometri di strada; che per le aggiunte proposte della Commissione ed accettate dal Ministro l'accennata cifra si aumenta di circa 150/m. kilometri; se si ammettessero

nuove linee ancora la spesa eccederebbe di troppo quanto erasi dapprima calcolato.

Il dep. *Fagnani* in risposta all'osservazione del dep. Rosellini legge un calcolo, che dice fatto dall'ingegnere Carbonazzi, dal quale risulterebbe potere la Sardegna, ove siano compite le sue strade, avvantaggiare di 46 milioni circa le rendite dello Stato.

Il dep. *Bartolomei* ritira la sua proposizione.

E posto quindi ai voti l'intiero articolo 3. così concepito:

« Le linee costituenti le strade reali di Sardegna sono le seguenti: 1. Da Porto Torres a Cagliari; 2. Da Cagliari a Terranuova per Ozieri; 3. Da Bosa ad Orosci; 4. Da Cagliari a Porto Paglia per Iglesias; 5. Da Alghero ad Ozieri per Toralba; 6. Da Serri a Porlì per Lanusei; 7. Da Ozieri verso Terrannova sino all'incontro della linea che sarà determinata da Serri a Terranuova; 8. Da Monasti a Serri ».

La Camera approva.

Il Presidente apre la discussione sull'art. 2 del progetto della Commissione relativo alla priorità dell'esecuzione di alcune linee stradali.

Il Relatore Santa Rosa osserva che siffatta discussione sarebbe più a proposito quando si tratterà dell'art. 9 del progetto Ministeriale.

L'articolo è quindi annullato.

Si apre la discussione sugli art. 7 e 8, i quali vengono pure annullati.

All'art. 9, il Relatore *Santa Rosa* propone un emendamento che consiste nella ommissione dell'epoca fissata pel compimento delle strade decretate. Vorrebbe egli inoltre che si ommettesse di designare veruna linea come più urgente delle altre, lasciando in ciò al Ministero libertà di azione.

Il proposto emendamento viene dalla Camera approvato.

Il dep. *Sulis* propone un altro emendamento del seguente tenore:

« I lavori saranno intrapresi e proseguiti al possibile contemporaneamente su tutte le linee designate come regie. »

Questo emendamento, sostenuto anche dal dep. *Riccardi*, non è dalla Camera approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato l'art. 9 del progetto Ministeriale e 4 della nuova redazione, così concepito in seguito all'emendamento *Santa Rosa*: « I lavori occorrenti a compiere le strade reali di Sardegna saranno intrapresi nell'anno 1850. »

Si passa all'art. 5 del seguente tenore:

« Art. 5. Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo 3.o sarà aperto un credito al Ministro dei Lavori Pubblici di un milione all'anno nel bilancio 1850, e nei successivi sino al compimento di quei lavori. »

Il *Relatore* vi propone questa modificazione:

« Art. 5. Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 3 sarà aperto un credito al Ministro dei Lavori Pubblici di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio 1850, salvo a stanziare nei bilanci successivi le somme che saranno necessarie. »

Dice il proponente essere stato indotto a fissare ad un milione la somma pel primo anno dall'assicurazione del Ministro che non si sarebbe potuto spendere di più.

Il dep. *Riccardi* si oppone all'emendamento *Santa-Rosa*, perchè essendosi già tolto il termine in cui dovevano esser compiuti i lavori, se si sopprimesse anche la fissazione dell'assegnamento annuo verrebbesi a far scomparire tutta la buona volontà che la Camera voleva portare in questa legge. Propone egli che lasciando fermo il milione per ciascun anno, pel primo in contemplazione dello stato delle finanze si fissi solo un mezzo milione.

Il dep. *Valerio L.* concorda col preopinante nel credere che le parti migliori della legge presentata dal Ministro furono distrutte. Ma per ciò stesso, dic'egli, non che ridurre la somma, quando il Ministro assicurasse che se ne potesse spendere una maggiore, io la proporrei. È bene che si diminuiscano le spese improduttive; quanto alle riproduttive, se non bastano le finanze attuali, ricorrasi pure al credito dello Stato. La Sardegna non vuol essere delusa e quasi lo sarebbe se frutto di questa legge fosse la sola votazione di un magro mezzo milione. Io propongo perciò che venga conservato l'articolo del progetto ministeriale che assentiva due milioni l'anno.

Il *Ministro dei Lavori Pubblici* — Acconsentii all'emendamento del Relatore perchè credo che in quest'anno non si potrebbero compiere lavori per più d'un milione, essendo già quasi trascorsa la stagione più propizia ai lavori; quanto agli anni successivi però trovai necessario vi fosse campo ad un assegno maggiore, perchè penso che almeno si dovrà impiegare un milione e mezzo; e confidai per questo nella buona volontà della Camera, che vorrà sempre portare gli assegni alla proporzione dei bisogni.

Il dep. *Valerio L.* dietro la dichiarazione del Ministro, modifica il suo emendamento in questo senso:

« Art. 5. Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 3 sarà aperto un credito al Ministro dei Lavori Pubblici di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio 1850 e quello di un milione e mezzo nei successivi bilanci sino al compimento dei lavori. »

Il *Relatore* — La Commissione lasciando indeterminata la somma credè fare nell'interesse dell'Isola; se il Ministro avesse detto che si potevano spendere anche due milioni essa certo li avrebbe fissati; non mi oppongo quindi all'emendamento *Valerio* che quanto a me del resto giudico più restrittivo che altro.

Il dep. *Valerio* — Il mio emendamento non può essere restrittivo perchè assicurando alle strade di Sardegna un milione e mezzo non chiude l'adito al Ministro di domandare aumenti, qualora fossero necessarii.

Il *Presidente* modifica la redazione della proposta *Valerio* in questi termini:

« Art. 5. Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 3 è aperto un credito ecc. e quello di un milione e mezzo *da stanziarsi annualmente* ecc. »

Posta quindi ai voti è approvata.

L'art. 6 del progetto ministeriale sarebbe annullato in quello della Commissione.

Il *Ministro dei Lavori Pubblici* notando come sia molto opportuno e quasi necessario nella presente condizione dell'Isola, concedere al Governo facoltà di concorrere al riattamento di porti di mare, alle costruzioni di ponti e ad altri lavori d'urgenza lo ripropone così modificato:

« Art. 6. Il Governo potrà rivolgere qualche parte dell'assegno annuale a riparare guasti straordinari che si manifestassero in qualche punto delle strade regie attuali, a sussidi per l'urgente costruzione di qualche ponte, od a recare qualche urgente miglioramento ad un porto, approdo od ancoraggio sulla costa presso cui venga a sboccare una delle strade reali. »

Il Relatore si oppone all'articolo dicendo, che esso porterebbe una votazione di fondi illimitati. Se si farà sentire il bisogno di altri lavori il Ministro potrà domandare nuovi crediti.

Il dep. *Menabrea* dice essere necessario fissare un limite al credito aperto al Ministro; l'articolo proposto invece lasciargli una latitudine indefinita; invitar egli il Ministro ad esporre la somma approssimativa a cui si eleverebbero le spese per la costruzione delle strade decretate e riserbarsi poscia a proporre un emendamento limitativo de'fondi, giusta gli schiarimenti.

Il Ministro dei Lavori pubblici risponde non poter indicare tal somma; esservi però garanzia che si faranno le possibili economie in ciò che i progetti devono essere rivisti dall'autorità amministrativa e sottoposti alla Commissione permanente.

Il dep. *Menabrea* insiste e propone la seguente aggiunta: « Il credito aperto al Ministro pel compimento delle strade reali accennate nell'articolo 3, e ripartito come all'articolo precedente si estende per ora alla somma di 7 milioni di lire. »

Il Ministro de'lavori pubblici dice esser illusoria tal fissazione giacchè o i 7 milioni sono di troppo, ed allora a nulla giova, o sono deficienti ed il Ministro dovrà domandare pur nuovi assegni, e la Camera votarli, avendo essa già deliberato il compimento di certe linee e concessi implicitamente i fondi necessarii.

Il dep. *Spano* propone la questione pregiudiziale per cui quest'aggiunta sarebbe in contraddizione colla votazione dell'articolo, in cui sono determinate le linee da eseguirsi.

La questione pregiudiziale sull'aggiunta *Menabrea*, messa ai voti, viene approvata.

Il dep. *Fagnani* propone un'aggiunta del seguente tenore all'art. 6. « Questa distrazione non potrà però eccedere la somma di lire 200m per ciascun anno. »

Il Ministro vi aderisce.

Il dep. *Chiò* vi si oppone dicendo che se verranno distratte somme, il termine già per sè lungo di 6 anni, in cui verranno compiuti i lavori, sarebbe ancor prolungato.

Il dep. *Cadorna* dice che i fondi votati per un'opera non devono potersi impiegare in altra, della cui necessita ed opportunità non giudichi il Parlamento.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Piuttosto che veder nascere differenze rinuncio all'articolo. (*bravo!*)

Si passa quindi all'altro articolo che il Relatore presenta così modificato:

« Art. 6. Le strade delle altre categorie saranno rispettivamente sostenute dai territori interessati, ma lo Stato dovrà soccorrere ad esse con prestiti o sussidi da determinarsi per legge. »

Il *Ministro dei Lavori Pubblici* accetta la redazione proposta.

Il dep. *Riccardi* vorrebbe soppresso quest'articolo, come inutile, nulla aggiungendosi con esso ai benefici reali, ma solo facendosi richiamo ad un'altra legge.

Il dep. *Siotto Pintor* vi propone un'aggiunta così concepita « Questo sussidio sarà di preferenza conceduto per la gran strada da Sassari a Nuoro » e la sostiene dicendo che la importanza di questa strada fu riconosciuta anche dal Ministro.

Il *Ministro dei Lavori pubblici.* — Ho detto la mia opinione su questa strada, ma essa non fa legge; la Camera determinerebbe immaturamente dovendosi sentire e i consigli divisionali e provinciali, ed istituire una Commissione apposita.

L'aggiunta è rifiutata ed è approvato l'articolo della Commissione, come lo sono pure senza discussione i seguenti:

« Art. 7. Sono abolite le Commissioni create colla legge del 30 aprile 1830 sul servizio stradale del regno di Sardegna.

« Art. 8. Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Procedutosi quindi alla votazione segreta il Presidente ne proclama il seguente risultato:

Votanti 128 — maggioranza 65 — pro' 113 — contro 15.

La seduta è sciolta alle ore 4 3|4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Relazioni di Commissioni.

Discussione sul progetto di legge pei lavori da eseguirsi nel porto di Savona.

Discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera.

NOTIZIE

— Gli uffici della Camera si sono costituiti nel modo seguente:

I. — *Presid.* Benso Gaspare; — *V.e Presid.* Cagnone: — *Segretario* Corsi; *Commissario per le petizioni* Mollard.

II. — *Presid.* Zunini; — *V.e Presid.* Oliveri; — *Segr.* Pallieri; *Comm. per le petizioni* Santa Rosa.

III. — *Presid.* Boncompagni; — *V.e Presid.* Novelli; — *Segr.* Marongiu; *Comm. per le petizioni* Demaria.

IV. — *Presid.* Moffa di Lisio; — *V.e Presid.* Campana; — *Segr.* Gianone; *Comm. per le petizioni* Franchi.

V. — *Presid.* Regis; — *V.e Presid.* Mongellaz; — *Segr.* Pietri; — *Comm. per le petizioni* Piccon.

VI. — *Presid.* Thaon di Revel; — *V.e Presid.* Demarchi; — *Segr.* Cattaneo; *Comm. per le petizioni* Jacquemoud G.

VII. — *Presid.* Pinelli; *V.e Presid.* Dabormida: — *Segr.* Pissard; *Comm. per le petizioni* Farina.

— Ieri una deputazione del Senato, composta del presidente e dei senatori Maffei di Boglio, di Collobiano, Demargherita, Prat, di Bagnolo e Doria, recossi dal Re a felicitarlo del prossimo matrimonio di S. A. R. il Duca di Genova. S. M. si è degnata rispondere con le parole più benevole, mostrando al Senato il suo gradimento per l'officio resogli in una opportunità che segnava nella sua vita un'epoca di fausto avvenimento. Soggiunse che gli era tanto più caro l'esprimere al Senato questa sua soddisfazione, in quanto che da esso avea ricevuto tante prove di saviezza e di leale cooperazione al suo governo, anche in tempi recenti ed *altre ne attendeva, giacchè la concordia dei poteri dello Stato era il primo dei mezzi per conseguirne il bene, cui egli sempre aspirava.*

La stessa deputazione recava indi gli omaggi del Senato all'illustre Sposo.

— Le petizioni per la pronta accettazione della legge Siccardi indirizzate al Senato arrivano da ogni parte a centinaia, a centinaia. Ogni piccola borgata manda la sua, e non di rado occorrono firme di sacerdoti medesimi, i quali si sa pure quanto siano contenuti fieramente dai loro Vescovi. Ecco, per quanto a noi consta, quelle che furono oggi presentate a quell'onorevole Assemblea:

Pinerolo	502
Mondovì	456
Alba	344
Carrù	95
Bra	194
Canale	59
Govone	50
Poirino	162
Rivoli	102
Veneria	103
Novi	283
Valenza	120
S. Damiano d'Asti e Antignano	50
Castellazzo	112
Rocca d'Arazzo	70
Casale	342
Savigliano	200
Romagnano e Serravalle	46
Monforte	24
Cumiana	111

Ivrea, oltre quelle già da noi annunziate, tra la città ed alcune borgate circonvicine 590.

Vestignè, dove Monsignor Moreno aveva fatto raccogliere qualche decina di firme contro, 160, fra cui tutto il Consiglio Comunale.

Nella Capitale sappiamo che le firme sorpassano già le quattro mila.

— Da una dichiarazione, che troviamo stampata ne' giornali di Genova, dei due emigrati veneti Alberto Mario e Luigi Bertagnoni, rileviamo che essi ebbero ordine di sfrattare da quella città, imputati di partecipare alla redazione dell'*Italia*. Essi però protestano che non solo non sono autori dell'articolo incriminato come d'offesa all'esercito, ma che non hanno neppure mai avuta parte nè direttamente nè indirettamente, nè pubblicamente nè privatamente alla redazione di quel periodico. Anzi scrivono in proposito al gerente di questo: « Il riprovevole silenzio che serbate sapendone sacrificati per un fatto tutto vostro, ne dà il diritto di dirvi fin d'ora che sareste uomini senza onore nel caso vi rifiutaste di pubblicare la chiesta dichiarazione ».

— Leggiamo nell'*Avvenire* d'Alessandria del 1.o aprile:

« Sull'instanza del pubblico Ministero noi siamo citati a comparire innanzi l'uffizio d'Istruzione criminale alle ore dieci antimeridiane del giorno due aprile primo prossimo, per essere interrogati sull'imputazione fattaci:

D'avere nel N. 16 corrente anno, coerentemente ad altro articolo nel N. 100 dell'anno scaduto, sotto pretesto di commendare il diritto d'associazione, fatto l'apologia del socialismo ».

TORINO, 4 *aprile.* Ieri alle 7 pomeridiane per ordine del Procurator generale del fisco veniva sequestrato il numero 92 del *nostro giornale*, a *motivo* del primo articolo che fu trovato contrario al buon costume. Invero i fatti che ivi si narrano non sono dei più edificanti; ma la colpa non è dello storico che gli narra, bensì dei santi papi e vescovi che se ne fecero autori, e che gli convertirono in *diritti antichi* della Chiesa. Quando il Procurator generale del fisco lo desideri, siamo pronti a rassegnargli anche i documenti giustificativi, che sono per verità curiosissimi.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore.*
G ROMBALDO *gerente.*

FONDI PUBBLICI

Borsa di Torino — 3 aprile.

5 p. 100 1819, decorrenza primo aprile	L.	— —
» 1831 » 1 gennaio	»	— —
» 1848 » 1 marzo	»	85 50
» 1849 (26 marzo) 1 ottobre	»	— —
» 1849 (12 giugno) 1 gennaio	»	85 75
Obbligazioni dello Stato 1834 decorr. 1 gennaio	»	— —
» » 1849	»	940 00
Azioni della banca nazionale god. 1 gennaio	»	1625 00
» » della Società del Gaz god. 1 genn.	»	1850 00
Buoni del Tesoro contro metalliche	»	— —
Biglietti della Banca di Genova		Scapito
da L. 100.	L.	0 50
da L. 250.	»	2 25
da L. 500.	»	5 00
da L. 1000.	»	11 00

Borsa di Lione — 1 aprile.

Fondi francesi 5 p. 100 godimento 22 marzo	L.	83 35
» 3 p. 100	»	— —
Fondi piemontesi 5 p. 100 1849 godim. 1 gennaio	»	84 35
» » 1849 certificati Rotschild	»	— —
Obbligazioni dello Stato 1834	»	— —
» 1849	»	— —

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO CARIGNANO. Compagnia drammatica al servizio di S. M. si recita: *Limosina di un napoleone d'oro.*

D'ANGENNES. Compagnia drammatica francese, *Vaudeville.*

SUTERA. Opera buffa: *Don Finocchio.*

NAZIONALE Compagnia drammatica Moncalvo (con Meneghino), si recita:

GERBINO Compagnia drammatica Capodalio e socii, si recita: *L'incendio del castello di madama di Senange.*

TEATRINO DA S. MARTINIANO. (Marionette) si rappresenta: *L'assedio di Alessandria* — Ballo: *La metamorfosi dell'Elefantessa Mis-Baba.*

TIP. ARNALDI